



PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

REGOLAMENTO PROVINCIALE per il CONTROLLO degli UNGULATI

(Approvato con deliberazioni di C.P. n. 9 del 22.03.2012 e n. 80 del 19.12.2012)

ART. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione del Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati, di seguito indicati come "selecontrollori", e dei cacciatori abilitati allo svolgimento degli interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ed in particolare del cinghiale, di seguito indicati come "coadiutori", ai sensi degli artt. 35 e 36 della L.R. 29/1994 e s.m.i., anche negli istituti di protezione provinciali.

ART. 2 – Istituzione Registro Provinciale cacciatori abilitati

E' istituito il Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione ed agli interventi di controllo delle popolazioni di ungulati.

L'iscrizione avviene su richiesta dei cacciatori in possesso della suddetta abilitazione, che non siano oggetto di procedimenti penali e/o non siano stati condannati per reati in materia venatoria ed ecoforestale negli ultimi 10 anni.

Nel caso che il cacciatore sia incorso in sanzioni amministrative relative alla caccia agli ungulati, l'abilitazione viene inibita sino ad anni 2 e, in caso di reiterazione, per anni 5.

L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche ai cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione in altra Provincia o Regione, previa presentazione di richiesta di equipollenza, accompagnata da copia del diploma e del programma del corso, purché lo stesso sia stato approvato dall'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Sono iscritti d'ufficio al Registro Provinciale i cacciatori abilitati a seguito della partecipazione ad un corso organizzato o autorizzato dalla Provincia di Imperia, nonché coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti modalità abbiano già depositato la documentazione relativa al corso frequentato fuori provincia e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

La Provincia trasmette periodicamente agli Ambiti l'elenco aggiornato dei selecontrollori e dei coadiutori al controllo iscritti al Registro Provinciale.

ART. 3 – Tesserino di riconoscimento

La Provincia provvede a rilasciare un tesserino di riconoscimento agli iscritti al Registro Provinciale che ne facciano richiesta.

Il tesserino, corredato di fotografia, viene rilasciato, in competente bollo, previo versamento di una quota – stabilita con atto dirigenziale - a titolo di rimborso spese e riporta, oltre ai dati anagrafici, gli estremi della abilitazione conseguita.

Il tesserino di riconoscimento è sempre necessario per la partecipazione alle operazioni di controllo della fauna selvatica.

ART. 4 - Organizzazione degli interventi

Gli interventi di controllo del cinghiale non costituiscono attività venatoria, possono quindi essere attuati secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria.

Tali interventi sono disposti dall'Ufficio Caccia della Provincia di Imperia su segnalazione di Sindaci, Associazioni di categoria, coltivatori e cittadini e previa verifica del Corpo di Polizia Provinciale.

Gli interventi ritenuti necessari e compatibili, dovranno, di norma, essere svolti entro e non oltre 10 giorni.

Le modalità operative ed il tipo di armi da utilizzare, fermo restando il divieto di porto ed utilizzo della munizione spezzata, sono individuate di concerto dall'Ufficio Caccia e dal Corpo di Polizia Provinciale e sono stabilite con il Provvedimento dirigenziale con cui viene disposta l'effettuazione dell'intervento.

ART. 5 - Utilizzo di squadre di cacciatori validamente istituite

Anche in considerazione del rilievo che assumono la conoscenza del territorio e le consuetudini dei selvatici, qualora il Dirigente che dispone l'effettuazione dell'intervento non ravvisi condizioni ostative e fatto salvo quanto disposto ai successivi artt. 6 e 9, ai sensi dell'art. 35 - commi 4 e 4 bis - della L.R. 29/1994 e s.m.i., la Provincia si avvale, di norma, di squadre regolarmente istituite, anche nel periodo di divieto della caccia al cinghiale, all'interno delle "Zone a rischio agricolo" (Z.A.R.A.) ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori.

Le squadre sono attivate dalla Provincia nel rispetto del criterio della zonizzazione territoriale e secondo i vigenti accordi di collaborazione tra squadre.

In tali casi sono considerati facenti parte della squadra un numero massimo di due invitati, purché residenti in Provincia.

ART. 6 - Coordinamento provinciale

In caso di rifiuto dell'intervento da parte della squadra attivata o di scarsa propensione all'abbattimento, nonché in presenza di situazioni che richiedono particolari attenzioni alla sicurezza ed incolumità pubblica, quali luoghi fortemente antropizzati ed urbanizzati e/o presenza di rete viaria ad alta intensità di traffico, la Provincia si avvale:

- a) delle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, abilitate previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;
- b) dei coadiutori abilitati al controllo numerico degli ungulati;
- c) dei proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio o da singoli cacciatori, ai sensi degli artt. 36/2 e 35/7 della L.R. 29/1994 e s.m.i., qualora non possano intervenire i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

In caso di necessità possono comunque essere utilizzati anche gli altri selecontrollori abilitati iscritti al Registro Provinciale.

L'organizzazione ed il coordinamento sono effettuati dal personale del Corpo di Polizia Provinciale che ne cura anche l'attuazione.

Le funzioni di vigilanza sono svolte anche con l'ausilio delle Guardie venatorie volontarie di cui alla lett. a).

Il numero delle guardie volontarie, dei coadiutori e degli eventuali ausiliari da impiegare nelle operazioni di controllo è stabilito di volta in volta dall'addetto della Polizia Provinciale delegato all'intervento, che provvederà anche alla attivazione degli stessi, privilegiando i residenti e gli appartenenti all'Ambito di caccia dove è previsto l'intervento;

ART. 7 - Controllo degli ungulati

Gli interventi di controllo vengono effettuati in forma selettiva, utilizzando i seguenti metodi:

1. tiro all'aspetto da postazione fissa:
 - la scelta delle postazioni deve essere fatta in relazione alle situazioni ambientali ed orografiche e deve comunque garantire la massima sicurezza in relazione all'uso delle armi (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).
 - In particolare, con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non deve superare i 150 metri: per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza deve essere ridotta a 70 metri;
2. tiro alla cerca, anche di notte, con l'ausilio di faro a mano, a piedi o su automezzo;
3. girata;
4. cattura tramite gabbie mobili;

ART. 8 - Compiti dei coadiutori del cinghiale e delle guardie volontarie

I coadiutori del cinghiale e le guardie volontarie sono tenuti a:

- a) partecipare agli interventi di controllo organizzati dalla Provincia e secondo le disposizioni specifiche del personale della Polizia Provinciale;
- b) partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e degli altri ungulati anche non oggetto del prelievo venatorio;
- c) collaborare con la Provincia e l'Ambito interessato, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- d) provvedere e collaborare con la Polizia Provinciale alla raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti nonché alla raccolta dei reperti anatomici da analizzare e collaborare alla sistemazione delle spoglie dell'ungulato;

ART. 9 - Destinazione capi abbattuti

I capi abbattuti nel corso delle azioni di controllo vengono assegnati, per autoconsumo, ai cacciatori/coadiutori/guardie volontarie intervenuti, a titolo di gratificazione per l'opera prestata, previa verifica veterinaria, con onere a carico degli stessi, e/o, nel caso di cattura tramite gabbie mobili, ai proprietari o conduttori presso i cui fondi sono collocati tali impianti a parziale ristoro del disagio subito.

Nel caso di abbattimenti plurimi, una parte dei capi può essere destinata in beneficenza ad Enti, Istituti o altre strutture assistenziali.

Qualora venisse avviato un circuito di commercializzazione, dovranno essere destinati alla vendita, a norma delle linee guida regionali, fermo restando che gli eventuali proventi dovranno essere destinati ad integrazione del fondo per il risarcimento e la prevenzione dei danni causati dagli ungulati alle produzioni agricole;

Le pelli ed i visceri sono avviati allo smaltimento in adempimento alla normativa vigente in materia.

ART. 10 - Norme transitorie e finali

In prima applicazione, il rimborso spese relativo al rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 3 è stabilito in € 5,00.

In deroga al divieto previsto dal "Regolamento provinciale per l'esercizio della caccia al cinghiale", possono essere realizzati, ad opera degli addetti, foraggiamenti preparatori degli interventi di tiro all'aspetto da postazione fissa.

Gli orari di massima per gli interventi da postazione fissa vanno dalle 5.00 alle 8.00 e dalle 18.00 alle 23.00 per il periodo primavera - estate, e dalle 6.00 - 9.00 e dalle 16.00 - 21.00 per il periodo autunno - inverno;

La ricerca di ungulati feriti durante gli interventi di controllo viene effettuata mediante l'utilizzo di cani da traccia condotti da persone autorizzate ai sensi delle "Modalità" provinciali per il recupero degli ungulati feriti" (D.G.P. n. 578/30.12.2008).

L'abbattimento dei capi catturati con le gabbie mobili può essere effettuato con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/1992 dal personale della Polizia Provinciale, da coadiutori o guardie volontarie abilitati e da personale dell'Ambito interessato, preposto alla gestione dell'impianto.

Le femmine di cinghiali eventualmente catturate vive con le gabbie mobili, possono essere trasferite presso la zona addestramento cani da seguita, fermo restando che il gestore deve farsi carico di tutti gli adempimenti connessi a trasferimento, analisi e marchiatura dei capi, nel rispetto della normativa vigente.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e di quelle connesse alla attività di controllo impartite con il Provvedimento dirigenziale, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalla legge è disposta per mesi tre la esclusione da qualunque attività di controllo.

In caso di recidiva è disposta la cancellazione dal Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia selezione ed agli interventi di controllo.

In caso di specifiche e motivate esigenze, il Dirigente del Settore Vigilanza sul territorio può autorizzare interventi di controllo degli ungulati in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti.

E' abrogata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 07.02.2001.